



Bruxelles, 2 giugno 2023
(OR. en)

8305/23

LIMITE

POLCOM 65
SERVICES 13
COASI 78
TELECOM 101
DATAPROTECT 100

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	8304/23 + ADD 1
Oggetto:	Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati sugli accordi relativi alle discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore - Adozione

1. Il 14 aprile 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per le discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore¹.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato dalla Commissione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il 15 maggio 2023.
3. Il comitato della politica commerciale - esperti (Servizi e investimenti) ha discusso della raccomandazione il 19 aprile, il 3 maggio e il 24 maggio. La presidenza ha avanzato una proposta di compromesso approvata il 30 maggio dal comitato della politica commerciale - esperti (Servizi e investimenti) con modifiche per tener conto di una serie di adeguamenti necessari. Nella stessa occasione è stato approvato il relativo progetto di direttive di negoziato.

¹ Docc. 8304/23 + ADD 1.

4. Per quanto riguarda la questione della pubblicazione delle direttive di negoziato dopo l'adozione da parte del Consiglio, nessuna delegazione ha sollevato obiezioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere invitato a decidere di rendere pubbliche le direttive di negoziato dopo la loro adozione.
5. Alla luce di quanto precede e fatta salva la conferma da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti, si invita il Consiglio a:
- adottare la suddetta decisione del Consiglio, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 8886/23²;
 - adottare l'addendum al documento 8886/23 contenente le relative direttive di negoziato;
 - raccomandare al Consiglio di rendere pubbliche le direttive di negoziato a seguito della loro adozione, restando inteso che tale decisione non costituisce un precedente per altre direttive di negoziato e che qualsiasi decisione di divulgare altre direttive di negoziato è adottata caso per caso, bilanciando la necessità di trasparenza e quella di un certo livello di riservatezza al fine di garantire l'efficacia dei negoziati e
 - prendere atto del fatto che il Parlamento europeo sarà informato ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE e che gli saranno trasmesse le direttive di negoziato.

² Data la sua natura, la decisione non sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (cfr. articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento interno del Consiglio).